



Bastiglia Bomporto
Ravarino

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Via Per Modena 7 – 41030 Bomporto (MO)

TEL. 059 800711 fax 059 818033

C.F. 94090840367 P.I. 02716680364

SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONI

tel. 059 800832 800906

E-mail ambiente@unionedelsorbara.mo.it

t

ACCORDO QUADRO

POTATURA ALBERATURE, SIEPI, ABBATTIMENTO ED ESTRAZIONE CEPPAIE DI ALBERI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA ANNO 2022.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Settembre 2022.

Il Progettista e Responsabile del Procedimento

geom. Roberto Cremonini

(originale firmato digitalmente)

INDICE:**CAPO PRIMO : NORME GENERALI**

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
- ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 – FORMA DEL CONTRATTO
- ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- ART. 7 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI E DI TUTELA DEI LAVORATORI.
- ART. 8a – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI
- ART. 8b - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI
- ART. 8c - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO
- ART. 8d – SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
- ART. 9 – PROGRAMMA DEI LAVORI
- ART. 9bis-MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI
- ART. 9 ter - ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
- ART. 10 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
- ART. 10bis – SPECIALI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 11 – TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA' IN CASO DI RITARDO
- ART. 11bis ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 ter SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- ART. 12 – PROROGHE
- ART. 13 – SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI
- ART. 14 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO
- ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 16 – PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI
- ART. 17 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 18 – BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI
- ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 19 bis – RISPETTO AMBIENTALE
- ART. 20 – PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI CANTIERI
- ART. 21 – SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI
- ART. 22 – CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
- ART. 23 - VARIAZIONE DEI LAVORI
- ART. 24 – DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
- ART. 25 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE
- ART. 26 – CUSTODIA DEI CANTIERI
- ART. 27 – INVARIABILITA' DEI PREZZI
- ART. 28– RISERVE DELL'APPALTATORE
- ART. 28-bis FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
- ART. 29 – CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI
- ART. 30 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
- ART. 32 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA
- ART. 33 – COLLAUDO IN CORSO D'OPERA
- ART. 34 – CONTO FINALE E COLLAUDO
- ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
- ART. 36 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE
- ART. 37 – RIFERIMENTO NORMATIVO
- ART. 38 – ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI.
- CAPO SECONDO : NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE**
- ARTT. 39
- CAPO TERZO : QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – LAVORI STRADALI**
- ARTT. 42 – 61
- CAPO QUARTO : SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE**
- ART. 62 – 65

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'appalto s'intendono:

- per D. Lgs 50/2016, il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50";
- per D.P.R. 207/2010, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006", in parte rimasto in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D. Lgs 50/2016;
- per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati;
- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) limitatamente agli articoli non abrogati;
- Regio Decreto n. 2440/1923 per le parti in vigore;
- Regio Decreto n. 827/1924 per le parti in vigore;
- D. Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 31/2018 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31) - "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie"
- Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.");
- D. Lgs 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 136/2010"
- Legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici).
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);
- PROTOCOLLO D'INTESA ANTIMAFIA: il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dalla Prefettura di Modena, dall'Amministrazione Comunale e Provinciale e altri il 31 marzo 2011
- PROTOCOLLO D'INTESA: "Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici" sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali
- I lavori in oggetto, oltre al rispetto delle normative tecniche e di legge vigenti rispettano inoltre i criteri minimi ambientali di cui al DM 11 ottobre 2017 per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (in G.U. serie generale n.259 del 6 novembre 2017)

N.B. ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA FASE TRANSITORIA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016

Si precisa che rimangono vigenti i seguenti articoli del DPR 207/2010:

- artt. da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- artt. da 215 a 238 (collaudo);

Per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.Lgs. 50/2016, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO:

Il presente Capitolato Speciale disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di: **“POTATURA ALBERATURE, SIEPI, ABBATTIMENTO ED ESTRAZIONE CEPPEE DI ALBERI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA ANNO 2022”**.

Per tutto quanto attiene alle opere che l'Amministrazione commissionerà all'Appaltatore a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto nelle forme dell'“*Accordo Quadro con unico operatore*” ai sensi dell'art. 54 D. Lgs 50/2016.

Il presente Capitolato speciale d'appalto, l'Elenco Prezzi Unitari, la lettera di invito e relativi allegati costituiscono condizioni particolari di contratto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle “Condizioni generali di contratto relative all'esecuzione di lavori di manutenzione - CONSIP” (art. 2 comma 2).

Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

L'accordo quadro decorre data di sottoscrizione dell'accordo e avrà una durata pari a n. 365 giorni naturali e consecutivi, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore d'aggiudicazione.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che l'Amministrazione ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo

ART. 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:

- *Sfalcio di aiuole di arredo stradale;*
- *Sfalcio di Parchi e aree verdi estensive;*
- *Sfalcio di aree di risulta;*
- *Potature di siepi, e trasporto a discarica del materiale di risulta;*
- *Potatura cespugli, rose e alberelli;*
- *Potature di piante di 1°,2°,3° grandezza, compreso la raccolta, il trasporto a discarica del materiale di risulta;*
- *Abbattimento di piante e abbattimenti di alberature.*
- *Lotta alla Graphiosi dell'Olmo e del Cancro colorato del Platano*
- *Consolidamenti dinamici e statici di alberature, operazioni di potatura e riforma per il contenimento del rischio di alberature a seguito di indagini di stabilità.*
- *Vangatura, zappatura, concimazione di cespugli, siepi, piante di alto fusto giovani e/o adulte;*
- *Irrigazione con autobotte o con gomma;*

- *Formazione di piccoli impianti idrici automatici e controllo/funzionamento;*
- *Spollonatura ai piedi di tigli ed al tronco di piante;*
- *Fornitura e posa di cespugli e piante;*
- *Diserbo fisico di stradelli e cordoli;*
- *Ripristino di stredelli in parchi e aree verdi;*
- *Ripristino di viabilità dolce degradata dalle radici degli alberi pubblici;*
- *Lotta alla processionaria del Pino attraverso la rimozione dei nidi e la posa di trappole per la cattura e confusione sessuale;*
- *Controlli e valutazioni di stabilità speditive e puntuali con cartellinatura e controllo strumentale ;*
- *Mano d'opera servizi non programmati;*
- *Fornitura di materiale vario con riferimento al verde pubblico.*

ART. 3

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 9.285,00 relativi al costo della mano d'opera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016 smi, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)	€ 65.500,00
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del D.lgs.81/2008, non soggetti a ribasso d'asta.	€ 2.500,00
Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€ 68.000,00

I lavori sono assimilabili alla categoria: **“OS 24 Verde e arredo urbano”**

Prestazioni e lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario:

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Dlgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 comma 2 lettera a) della Legge 108/2021 l'aggiudicatario singolo o associato, dovrà eseguire direttamente le seguenti lavorazioni:
- per la **categoria prevalente “OS 24 Verde e arredo urbano”** una percentuale di lavori pari ad almeno il 51,00% - prevalente esecuzione.

ART. 4

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e si procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

L'appalto sarà aggiudicato attraverso **Richiesta di Offerta**, attraverso il mercato elettronico - **Acquisti in rete PA**, con riferimento al bando: **Lavori di manutenzione: “Opere Specializzate”- Categoria: “OS24”**

La ditta aggiudicataria si obbliga a prorogare, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.L.vo. 50/2016, a richiesta della stazione appaltante, il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il periodo di proroga è previsto per un tempo massimo di 6 mesi e comunque entro il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:

I documenti che fanno parte del contratto sono i seguenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Capitolato Generale, che non si allega per brevità, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'appalto e non previsto da quest'ultimo;
- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.;
- e) le polizze di garanzia.
- f) il computo metrico estimativo;
- g) gli elaborati grafici di progetto e le relazioni.

In caso di istituti non dettagliatamente normati dal presente capitolato, si rinvia al D.P.R. 207/2010 per la parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D. Lgs 50/2016 e al Capitolato Generale per le parti in vigore.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.

ART. 6

DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

La presentazione della proposta da parte dell'appaltatore, a seguito di RDO (richiesta d'offerta) formulata sul Mercato Elettronico, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del contratto e dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato per quanto attiene alla esecuzione dei lavori a regola d'arte.

L'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto dovrà disporre di almeno una sede operativa in Provincia di Modena, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare gli interventi secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 11.

Secondo le esigenze della Stazione Appaltante, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, l'Impresa dovrà mettere a disposizione simultaneamente non meno di 2 squadre di lavoratori composte ciascuna da almeno due addetti ai lavori e le relative attrezzature e mezzi.

ART. 7

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2) Di dare atto che la richiesta della cauzione provvisoria è attualmente sospesa in relazione alla normativa vigente.

3) Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve presentare una cauzione o fideiussione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la medesima garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs stesso. Può essere richiesta dalla stazione appaltante la reintegrazione della garanzia se venuta meno in tutto o in parte.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge.

4) Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve prestare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori .

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.) per un importo di **€ 85.000,00 di cui**

- per le opere oggetto del contratto € 68.000,00
- per le opere preesistenti € 12.000,00
- per demolizione e sgomberi € 5.000,00

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per l'importo di € 500.000,00

Le garanzie di cui al presente comma 4 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dagli artt. 48 comma 5 e 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

5) Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Solo relativamente alla polizza di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ei e al punto 4) del presente articolo, si precisa che, per quanto attiene il contenuto, lo schema tipo e la scheda tecnica di disciplina contenuti nella parte abrogata del DM 12 marzo 2004 n. 123 ma che, ad oggi, non trovano alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.M. 31/2018, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa disciplina della polizza in oggetto.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:

Fanno carico all'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizioni previste dalle seguenti norme:

D. Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modifiche e integrazioni;

D.P.R. 302/56 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali" (esplosivi)

D.P.R. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro" solo art. 64

D.P.R. 320/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" come modificato dal D. Lgs n. 106/2009

D.P.R. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine"

D. Lgs 475/92 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale"

D.M. 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d'attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici" (ex L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti")

ART. 8 a

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Il progetto non rientra nella disciplina del titolo IV del D. Lgs 81/08 di obbligatorietà alla redazione del PSC in quanto si presume che i lavori vengano eseguiti da un'unica impresa.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'appaltatore presenterà il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, oltre al Piano Operativo di Sicurezza.

Il Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs 81/08, all'Allegato XV - "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili."

Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/08 non sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.

ART. 8 b

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI.

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza:

1. dei regolamenti in vigore in cantiere;
2. delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza e delle indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

ART. 8 c

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L'appaltatore, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi d'associazione temporanea d'impresa o consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 8 d

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il direttore dei lavori e/o il responsabile del procedimento / responsabile dei lavori provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

ART. 9

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall'Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori: esso è impegnativo invece per l'appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Ai sensi dell'art. 105 comma 15 D. Lgs 50/2016 i cartelli di cantiere dovranno indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'impresa dovrà inoltre installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m.1,00 (larghezza) x m.2,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell'01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici. L'impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa dovrà installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, comunque di dimensioni non minori di 2,00 (larghezza) x 1,50 (altezza) secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell'01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

ART. 9 bis

MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI

Ai sensi dei punti n. 2 e 3 del "Protocollo d'intesa" l'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile.

Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

ART. 9-ter

ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI:

Ai sensi. del punto n. 4 del "Protocollo d'Intesa", si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere garantiti sia per essere ammessi alle procedure di gara sia per tutta la durata contrattuale:

a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla

contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;

c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;

d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.

ART. 10

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI:

La consegna dei lavori all'appaltatore viene effettuata dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, co. 8 del D. L.vo 50/2016.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. L'impresa potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate; l'ultimo verbale parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di legge.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Con riferimento all'art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e al D. Lgs 81/08 e al "Protocollo d'Intesa", l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- dichiarazione del domicilio dell'Impresa;
- copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
- incidenza presunta della mano d'opera;
- elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per l'esecuzione delle opere dell'appalto;
- il Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento;
- il Piano Operativo di sicurezza art. 28, comma 2, D. Lgs 81/2008;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D. Lgs 81/08;
- il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
- i nominativi di eventuali assistenti che potranno coadiuvare il Direttore Tecnico;
- il nominativo del responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;

- i recapiti (telefono fisso/cellulari/posta elettronica) attivati per l'intera durata del contratto
- giornale dei lavori;
- modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
- fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;
- segnalazione a Hera S.p.A. o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse;
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

L'Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all'art. 105 e secondo quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 5-bis del D. Lgs 50/2016.

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

ART. 11

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori della prima consegna viene stabilito in giorni **365 (trecentosessantacinque)** continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia. L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **__1__ per mille** dell'importo contrattuale.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

ART. 11-bis

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del punto n. 5 del "Protocollo d'Intesa", l'impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a – copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale

adempimento sarà segnalato dal **dal Direttore dei Lavori** dei lavori alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;

b – documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato quadrimestralmente;

c – documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

d – documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo i tutti i contenuti dell' allegato XV del D. Lgs 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.);

e – copia del contratto d'appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera.

L'azione Appaltante **il libro unico del lavoro**.

L'Impresa dovrà tenere “**il libro unico del lavoro**” secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 “Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ...”

Qualora l'Impresa opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, **il Direttore dei Lavori** effettuerà la segnalazione al RUP / Responsabile dei Lavori .

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'Art. 108, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:

-fotografia del lavoratore;

-generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);

-generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);

-data di assunzione del lavoratore;

-autorizzazione del committente in caso di subappalto (art. 5 Legge 136/2010);

-in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D. Lgs 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.

ART. 11-ter

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi del punto n. 6 del “Protocollo d'Intesa”, La Stazione Appaltante, oltre a favorire gli accessi in cantiere alle forze preposte per legge ai controlli, tramite il Direttore dei Lavori, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, in relazione alle eventuali fasi lavorative e al fine della corretta e piena attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 81/2008.

La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il **Direttore dei Lavori**, a :

a) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo di sicurezza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs 81/2008;

b) verificare, con opportune azioni di controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

c) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall' impresa interessata;

d) qualora si dovessero rilevare le condizioni previste dall'art. 90 del D. Lgs 81/2008, a sospendere le attività nell'attesa di procedere con la realizzazione di quanto disposto nella stessa norma ed i maggiori costi necessari a sostenere le conseguenti attività previste dal D. Lgs 81/08 (oneri specifici ed eventuale corrispettivo al Coordinatore della Sicurezza) potranno essere coperti dalle somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico generale.

ART. 12

PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, di cui al precedente art. 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente art. 11.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La mancata concessione della proroga da parte del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione il comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

ART. 13

SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'art. 105 del Dlgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 108/2021, a cui espressamente si rinvia, nonchè secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Capitolato Speciale di appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza, inoltre l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'adempimento della prestazione e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto sono necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2350 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- d) che l'appaltatore trasmetta, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ed il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 84 (PER LAVORI) del Codice nonché la dichiarazione che non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
- e) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa Antimafia art. 4 punto 3 in tutti i subcontratti dovrà essere inserita la clausola risolutiva nel caso emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 14

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO:

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016, come modificato dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% / 30% (L'importo dell'anticipazione può essere incrementato sino al massimo 30% in base all'art. 207 del D.L. 34/2020 nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare e fino alla data del 31 dicembre 2021) da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interessi legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Si applica l'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione delle anticipazioni.

Per i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 *per la parte ancora in vigore e non espressamente abrogata*.

L'impresa avrà diritto a **pagamenti in acconto** ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunta **la somma di € 25.000,00** (Euro Venticinquemila/00)

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è di 7 (sette) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle

eventuali imprese subappaltrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”) . E’ subordinata in oltre alla consegna delle fatture quietanzate dei subappaltatori e dei subcontraenti come specificato al successivo art. 16.

La fattura che l’Appaltatore emetterà dovranno essere in formato esclusivamente elettronico e devono contenere tutti i seguenti elementi, che gli saranno trasmessi al momento dell’aggiudicazione:

- ***riferimento del nostro Servizio, del contratto cui si riferisce la fattura;***
- ***codice IPA identificativo del Unione Comuni del Sorbara (2PBZNH)***
- ***codice struttura di destinazione (PAF);***
- ***codice identificativo di gara (CIG),***
- ***codice unico di progetto (CUP); ;***
- ***numero di determinazione che assume l’impegno di spesa;***
- ***riferimento all’impegno di spesa.***
- ***riferimento alla RDO -richiesta di offerta formulata sul MEPA***

Si precisa, inoltre, che con Legge 205/2017 è stata prevista l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, che riguarda anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito dei contratti di lavori con una pubblica amministrazione.

Il comma 917 della medesima legge, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). Il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati negli appositi campi.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà la correttezza della fattura e l’esigibilità del credito, determinandone l’accettazione.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di accettazione.

La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall’appaltatore o, in alternativa, tramite la Tesoreria Comunale, entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente tra il Comune e l’Istituto Bancario affidatario.

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D. Lgs 50/2016.

Tale ritenuta è svincolata nei tempi e alle condizioni stabilite ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis sopra citato.

La rata di saldo verrà corrisposta ad emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria, laddove prevista nel precedente articolo “**CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**”, da prestare nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 6, del del D. Lgs 50/2016.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di 7 (sette) e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all’appaltatore sia alle

eventuali imprese subappaltrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”).

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art. 105 D. Lgs 50/2016 impegnati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e casse edili.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50 per cento sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all’impresa appaltatrice che alle eventuali impresa subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l’impresa si presume in regola.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, l’Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese tutti i pagamenti saranno fatti alla capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

ART. 15

MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamenti trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell’Ente Locale e del vigente Regolamento di contabilità.

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole:

- a. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- b. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- c. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (...).

ART. 16

PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI.

L’Impresa dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, D. Lgs 50/2016 e s.m. ii la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per la prestazione degli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore e il cottimista è un microimpresa (quando ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 2.000.000,00) o piccola impresa (quando ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 10.000.000,00);
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D Lgs 50/2016, gli oneri della sicurezza dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso. Le fatture di cui sopra dovranno evidenziare il corrispettivo dei lavori ed il corrispettivo degli oneri della sicurezza. In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni. L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'obbligo detto sopra di trasmettere, copia delle fatture quietanzate è esteso anche agli esecutori in sub contratto di forniture, come previsto dall'art. 15 della Legge 180/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il sopraddetto termine di 20 giorni, l'Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i subappaltatori.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a)** le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b)** le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c)** le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- d)** le spese di pubblicazione obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione (art.5 Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

ART. 18

BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI

Data la natura delle opere da eseguire non si ritiene che siano presenti le condizioni per procedere alla

bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie.

ART. 19

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE:

Fanno carico all'appaltatore:

A. Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico, come previsto dall'art. 5 comma 1 del Protocollo d'Intesa Antimafia.

B. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi, vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

C. Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.

In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.

D. Richiedere 48 ore prima dell'inizio dei lavori, presso il Comando della Polizia Municipale l'ordinanza temporanea per l'esecuzione dei lavori ogni volta che si andrà ad occupare e restringere la sede stradale causando rallentamenti della circolazione;

E. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.

F. Provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori.

G. Accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In proposito si osserva che la posizione dei servizi sulla tavola di rilievo è puramente indicativa; la posizione precisa dovrà essere accertata con i vari enti gestori delle reti. In caso affermativo l'Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. L'appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (HERA, Telecom, Provincia, ANAS_e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni

emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

H. Tutti gli oneri ed obblighi previsti dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010.

I. I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.

J. Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

K. L'installazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria.

L. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

M. L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori sono a carico dell'appaltatore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione.

N. A dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all'appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.

O. L'Appaltatore, nel pieno rispetto del Programma Lavori, sarà inoltre obbligato ad iniziare i lavori relativi alle varie categorie a distanza ravvicinata; in tal modo si renderanno agibili tratti di strada (ad esclusione della posa del manto di usura in presenza di stagione sfavorevole), in tempi ristretti e l'area di cantiere sarà la più circoscritta possibile.

P. *Fornire, prima dell'inizio dei lavori: le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati; le certificazioni in grado di garantirne le prestazioni.*

Q. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.

R. Alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l'opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle modine, nonché dei punti di riferimento delle misure contabili. L'impresa dovrà, su semplice richiesta della D.L., fornire la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche.

S. Gli oneri previsti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 nelle operazioni di collaudo.

Si precisa che tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previsti nel Capitolato Speciale, disposti dal direttore dei lavori o dal collaudatore, sono a carico del Committente.

T. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

A lavori ultimati, l'appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da

garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi. Ne consegue l'onere per la pulizia delle strade, lo sfalcio delle erbe nelle aree a verde, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la pulizia delle caditoie, il controllo delle messe in quota dei chiusini, fino alla emissione del certificato di collaudo, indipendentemente dalla presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante.

U. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale.

V. ***Rispettare le norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.***

W. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della D.L.. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.

X. **L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea e certificazioni relative agli impianti secondo la Legge il D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex Legge 46/90) e del progetto dell'opera come realmente eseguito (disegni as-built), oltre a copia completa su supporto ottico o scheda di memoria esterna (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex- Legge 46/90). Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal direttore tecnico dell'impresa o da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e art. 4 del D.M. 22/01/2008 n.37 (ex- Legge 46/90).**

Y. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs 39/2013, l'Amministrazione Comunale effettuerà, nei confronti delle ditte partecipanti alle procedure di gara/affidamento, specifici controlli (domanda ANAC 13.A - indicatori: n. casi; n. violazioni accertate): a tal fine la ditta, oggetto di monitoraggio, dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali.

Analogo monitoraggio sarà effettuato anche nei confronti della ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto/consegna dei lavori.

La ditta risultata aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico e degli incarichi professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali, fino all'ultimazione dei lavori.

In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 19 bis

RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltreché, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nei cantieri edili collocati nei centri abitati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1) I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

- 2) Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.).
- 3) Nei cantieri edili, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dei materiali dall'alto.
- 4) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
- 5) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.
- 6) I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/'91 e successive modifiche e integrazioni, dal Comune, sentito il parere dell'U.S.L. competente per territorio.
- 7) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche al D. Lgs81/08.
- 8) I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D. Lgs n. 22 del 05/02/1997; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).
- 9) **Nell'ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (Aedes albopictus) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri, a tal fine è necessario:**
 - evitare raccolte idriche in bidoni ecc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere svuotati completamente ogni 5 giorni;
 - sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività edili in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con disinfezioni periodiche di focolai larvali;
 - provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere;
 - riempire tassativamente con sabbia per un terzo dell'altezza di ciascun elemento, (mai con acqua), i New-jersey di plastica a delimitazione dei cantieri.

ART. 20

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI.

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere. La violazione delle previsioni

di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa legge.

ART. 21

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP può disporre, altresì, la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente art. 10bis su indicazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori i lavori saranno sospesi per i mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile previsto per l'ultimazione dei lavori. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'art.107 del D. Lgs 50/2016.

ART. 22

CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'appaltatore o il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento; il quale convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP viene comunicata all'appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in sede di sottoscrizione

Nel caso in cui le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 23

VARIAZIONE DEI LAVORI

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'**art. 106 del D.Lgs. 50/2016**.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda un aumento della prestazione la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4.

2. A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a riconoscere l'adeguamento compensativo."

ART. 24

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità di cui al D.M. 49/2018.

ART. 25

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è da individuarsi secondo le modalità di cui al D.M. 49/2018. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

ART. 26

CUSTODIA DEI CANTIERI

È a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 27

INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto indicato al precedente art. 24.

ART. 28

RISERVE DELL'APPALTATORE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni di cui al precedente periodo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

ART. 28-bis

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità indicate entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018 e agli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e ii.

ART. 29

CONSEGNA DELLE CERTICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 30

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 12, comma 1 del D.M 49/2018. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno

della Stazione appaltante. In tal caso di provvederà secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 12, comma 1 del D.M 49/2018.

ART. 31

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'impresa, detraendole dall'importo della successiva liquidazione. È a carico dell'impresa anche la riparazione di tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

ART. 32

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, procederà alla presa in consegna anticipata dell'opera con le modalità previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna anticipata da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

ART. 33

COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui dall'art. 215 comma 4 del D.P.R. 207/2010.

ART. 34

CONTO FINALE E COLLAUDO

All'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma dell'art.237 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia necessario procedere alla collaudazione, questa sarà conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per i lavori di importo inferiore a € 40,000,00 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.M. 49/2018 il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del D.P.R. 207/2010. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall'importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010.

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010.

ART. 35

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di cui al presente capitolato, nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

2. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata/PEC, con la quale il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento e secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavori e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e ai piani di sicurezza e al piano operativo della sicurezza, facenti parte integrante del contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (*quando è soggetto alle disposizioni del Titolo IV del D.lgs.81/08*)
- nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dall'appaltatore in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge.
- nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento da parte del rappresentante legale dell'impresa o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Bastiglia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge.

3. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ii., la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Parimenti i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli indicati nel medesimo art. 108.

ART. 36

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.

ART. 37

RIFERIMENTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa espresso richiamo al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberto Cremonini

Documento elaborato in formato PDF,
firmato digitalmente

L'IMPRESA

ART. 38

ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI

L'impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed in particolare degli artt. 10 (consegna ed inizio dei lavori), 14 (anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto), 15 (modalità di pagamento e di riscossione e tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (pagamenti subappaltatori e subcontraenti), art. 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore – art. 19 bis (rispetto ambientale) - art. 28 (riserve dell'appaltatore) - art 28-bis (forma e contenuto delle riserve) - art. 29 (consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti); art. 31 (manutenzione delle opere fino al collaudo); 35 (risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori).

L'IMPRESA

CAPO SECONDO
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Art.37

PARTE TECNICA: Sfalcio di Tappeti Erbosi.

Prima di Ogni sfalcio il sito di Lavorazione deve essere Ispezionato a vista dal Caposquadra dell'Impresaaffidataria dei lavori.

Ogni anomalia o potenziale pericolo deve essere segnalata prontamente aalla direzione lavori.Lo sfalcio delle aree verdi d'arredo stradale si compone di:

Aree a Verde di Servizio all'interno del Q1 centro storico vedi dettaglio delle aree

Aree verdi di pregio in cui lo sfalcio avviene con una media di 8-12 interventi all'anno previaraccolta e pulizia del cotico erboso sfalciato.

Aree Verdi generiche che a prescindere dalla superficie vedono un ciclo di interventi con

ciclicità:da 1 a 2 interventi anno;

da 2 a 3 interventi anno;

da 3 a 4 interventi anno;

La suddivisione ciclica delle aree è decisa arbitrariamente dalla direzione lavori nella definizione dell'appalto. Le aree non possono essere successivamente modificate dalla direzione lavori senza avvertire l'impresa appaltatrice.

L'impresa durante lo sfalcio DEVE eliminare i ricacci di essenze arboree spontanee quali: Alianto, Olmo, Robinia, Pioppo e Celtis in modo da evitare la crescita di alberature spontanee prive di un contesto.

Lo sfalcio di tutte le Aree Verdi deve avvenire con attenzione e perizia volta a tutelare la sicurezza di tutti gli operatori interessati nei lavori e nella cittadinanza.

La sede stradale al termine dello sfalcio deve essere pulita priva di erba, rifiuti o altro.

Lo sfalcio deve avvenire in modo concentrico in modo con attrezzatura certificata a mano o semovente.

I mezzi semoventi devono avere opportune luci segnaletiche di Cantiere. La proiezione dello sfalcio deveessere rivolto verso l'interno dell'aiuola e non verso la strada.

Il cotico erboso sfalciato deve avvenire attraverso la tecnica del "Mulching o Mulch" ovvero:

la tecnica che prevede di lasciare uno strato di materiale vegetale sparso sul suolo o fra le piante a scopo protettivo o fertilizzante.E' una tecnica mutuata da quello che avviene in natura boschi e nelle foreste, in conseguenza della caduta autunnale delle foglie che costituisce uno spesso strato coprente il terreno.

I danni arrecati dallo sfalcio a impianti irrigui o pozzetti d'irrigazione devono essere prontamente ripristinati.

I danni arrecati a tombini o Fognoli devono essere prontamente segnalati alla direzione lavori.

Art.38.

PARTE TECNICA: Potatura di Arbusti e siepi.

Prima di ogni operazione di potatura deve avvenire una ricognizione del sito e pulizia dell'impianto vegetale da rifiuti o ramaglia secca.

Le operazioni cesorie devono avvenire prevalentemente con attrezzatura manuale o con tosasiepi, il taglio deve essere netto senza determinare ferite sul tronco.

La potatura può essere in forma libera o obbligata su tre lati e viene espressamente richiesto il tipo di Potatura dalla direzione Lavori.

I danni arrecati dalla potatura a impianti irrigui o pozzetti d'irrigazione devono essere prontamente ripristinati.

Art.39.

PARTE TECNICA: Interventi di Scerbatura Cespugli e Rose.

L'intervento di scerbatura pulizia di aiuola d'arredo stradale arredate con arbusti, rose e/o erbacee perenni può avvenire con una ciclicità da 1 a 4 interventi all'anno.

L'intervento consiste nella pulizia dell'aiuola da infestanti di ogni tipo attraverso rimozione manuale e pulizia dell'aiuola da rifiuti di ogni genere.

Art.40.

PARTE TECNICA: Interventi di sfalcio di Banchine o scarpate stradali.

L'intervento di Sfalci di Banchine e scarpate stradali avviene con una ciclicità di interventi da 1 a 2 interventi all'anno.

Il cantiere mobile deve prevedere la figura dei movieri e di opportuna segnaletica di pericolo per la presenza di un cantiere mobile su strada. I mezzi interessati devono presentare un'opportuna attrezzatura luminosa (luciole intermittenti). Lo sfalcio deve avvenire con opportuni mezzi semoventi trattori di adeguata potenza con apparato trinciante meccanico e dove richiesto con braccio telescopico idraulico. Lo sfalcio deve eliminare tutta la vegetazione presente nel sito con la tecnica del Mulching; successivamente vi deve essere un passaggio con operatore dotato di attrezzatura portata per le operazioni di rifinitura del taglio e la pulizia della carreggiata stradale.

Art.41.

PARTE TECNICA: Interventi di Potatura di alberature stradali

Finalità della potatura

L'intervento di potatura non deve essere inteso come la risoluzione di un mero problema d'interferenza tra l'alberata e i manufatti urbani (Edifici, Illuminazione Pubblica, Strade), ma uno strumento volto a:

- favorire la longevità dell'essenza,
- mantenere il portamento e la struttura della chioma,
- Migliorare problemi di stabilità e sicurezza della chioma.

L'intervento deve comportare una delimitazione del cantiere di potatura attraverso mezzi opportuni in relazione all'entità della frequentazione del sito.

Operazioni preliminari all'intervento censorio deve essere una:

- ricognizione delle alberature e ispezione in quota al fine di evidenziare problematiche sulle alberature.
- Potatura di rimonda del secco.
- Rifilatura di rami danneggiati ed eliminazione di rami colpiti da infezioni fungine.
- Eventuale rialzo di palchi o rami dove necessario.
- Contenimento della chioma nel rispetto dello sviluppo naturale del soggetto.
- Diradamento e selezione di rami codominanti, affastellati o soprannumerati pendenti verso il basso.

Gli interventi possono essere scissi in interventi di potatura verde o durante il riposo vegetativo a seconda del momento d'intervento. L'intervento di potatura verde è un intervento che avviene nel periodo durante la stagione estiva compreso tra la metà di luglio e la metà del mese di agosto.

L'intervento di potatura verde è un intervento che comporta una minore asportazione di vegetazione.

Gli interventi di potatura in riposo vegetativo avvengono nel periodo di assenza di vegetazione fino alla ripresa vegetativa.

Nel caso di operazioni di potatura minime con rimozione di qualche ramo, semplice rialzo di un ramo, rimonda di singole porzioni di vegetazione secca tali operazioni verranno concordate con la D.L. E contabilizzati in economia.

Gli operatori incaricati delle operazioni di potatura sono tenuti a:

- ***conoscere le cognizioni di base sulla struttura fisio-vegetativa delle alberature e dei relativi interventi (branchie, ramo, palco ecc...).***
- ***A segnalare prontamente alla direzione lavori eventuali anomalie riscontrate sull'alberatura.***
- ***A non effettuare tagli di rami con sezione di diametro superiore ai 6 cm salvo diverse indicazioni della direzione lavori.***
- ***Mantenere sempre il rispetto del collare di corteccia del ramo, effettuando il taglio di un ramo al di sopra del collare.***
- ***A utilizzare per tutti i tagli il taglio di ritorno salvo diverse indicazioni. Il taglio di ritorno è l'accorciamento di un ramo principale in corrispondenza del secondario con carattere epitonico e con sezione non inferiore ad $\frac{1}{2}$ di quello tagliato.***
- ***Ad effettuare i tagli in modo da evitare lo scosciamento del ramo e delle branchie, la rottura accidentale di branchie e rami. Il taglio di rami di grossa dimensione deve essere progressivo e il rilascio al suolo deve essere controllato.***
- ***ad operare dove possibile con strumenti manuali e limitare il più possibile l'utilizzo della motosega. Ad evitare ferite sul tronco e branchie provocate dalla motosega.***
- ***Ad utilizzare tutte le tecniche e attrezzature necessarie per accedere comodamente alle alberature senza arrecarvi danni.***

Dove si riscontrano alberature con rami a rischio caduta e sui quali non sono sufficienti le operazioni di alleggerimento e potatura la direzione lavori può richiedere d' intervenire con l'apposizione di tiranti del tipo "cobra" che trattengono il ramo.

Art.42.

PARTE TECNICA: Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli.

Preparatoria alla piantagione vi deve essere una pulizia del sesto d'impianto, lo sfalcio ove necessario e un'alavorazione del terreno al fine di migliorarne la struttura.

La messa a dimora dovrà avvenire in relazione alla quota terreno in modo che non presentino radiciaffioranti o il colletto e parte del tronco interrato.

Il terreno deve essere portato a livello e deve essere ammendato con opportuni mezzi:

- Terricciami arricchiti di sostanza organica prodotto dalla compostazione aerobica di rifiuti urbanici come da norme vigenti
- Concime complesso ternario arricchito con sostanza organica o Concime tipo Pollina pellettato.
- Additivo tipo Acqua-gel e micorizze.

Le essenze devono essere inserite in una buca d'impianto di adeguate dimensioni e colmata con terreno ben strutturato privo di detriti e rifiuti. La zolla non deve essere rotta per nessun motivo e il pane di terra deve essere liberato dalle legature metalliche e dal materiale d'imballo in eccesso, che deve essere costituito da materiale biodegradabile.

Le essenze devono essere orientate al fine del miglior orientamento estetico e piantumate verticalmente nel rispetto dei sestii d'impianti forniti.

Il materiale vegetale deve essere tutorato con pali di opportune dimensioni e con apposite legature.

Per le alberature deve essere formato una conca di terra al fine di contenere le acque meteoriche e proteggere il colletto.

Il fusto delle essenze deve essere opportunamente protetto al colletto con materiale in policarbonato tipo antilepre o materiale simile, il tronco deve essere fasciato con telo di juta fino all'altezza del primo palco dirami.

Garanzia e Manutenzione delle alberature

La direzione lavori insieme alla messa a dimora richiede di prassi un periodo di garanzia variabile da 1 a 3 anni.

La garanzia e manutenzione comprende un controllo delle alberature al fine di mantenere monitorata la vitalità delle alberature, l'eventuale ripristino della verticalità, due interventi di scerbatura e se l'impianto risulta privo d'impianto irriguo interventi d'irrigazione di soccorso.

Gli interventi d'irrigazione di soccorso devono essere sufficienti da mantenere la pianta vitale e in vegetazione durante il periodo primaverile-estivo.

Art.43

PARTE TECNICA: Formazione di Prati

La formazione del prato deve avvenire al termine della posa di impianti tecnologici ed un eventuale impianto irriguo. Nel terreno deve essere assicurato il drenaggio delle acque meteoriche. Nella formazione del prato sono compresi tutti gli oneri per le lavorazioni agronomiche di livellamento, pulizia, lavorazione del terreno, semina e attecchimento.

La semina del Prato deve essere un miscuglio di Essenze rustiche composte da un miscuglio di Graminacee (densità di circa 30g di seme a metro quadro). Al termine della semina la direzione lavori si riserva la richiesta di un irrigazione per aumentare l'umidità relativa del terreno.

La formazione del prato comprende: Preparazione agronomica del terreno a regola d'arte, Erpicatura o Fresatura o doppia fresatura, semina con seminatrice meccanica, irrigazione e primo sfalcio.

Il prato attecchito deve presentarsi privo di sassi , impurità (rifiuti ed erbe infestanti), fallanze notevoli e malattie fungine.

Art.44

PARTE TECNICA: Pacciamatura

L'operazione comprende tutti gli interventi per la consegna di una superficie coperta da uno strato di corteccia superficiale e un telo pacciamante drenante in polietilene nero o di diverso colore a parità di prezzo a discrezione della direzione lavori.

Art.45

PARTE TECNICA: Qualità e provenienza dei materiali e delle attrezzature Impiegate.

Tutti i materiali da impiegare nell'appalto dovranno essere di provenienza certa e riconosciuti idonei ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Tutti i mezzi meccanici e le attrezzature dovranno essere a norma con la Certificazione Europea e secondo le norme vigenti all'interno dell'Unione Europea per la salvaguardia dell'ambiente e per l'inquinamento chimico e acustico. In ogni caso l'impresa permane totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti seguenti:

1. Acqua irrigua: dovrà provenire dalla rete idrica sita in territorio comunale o da laghetti artificiali indicati dalla D.L. e siti in adiacenti parchi pubblici cittadini. La D.L. renderà disponibili prese per l'irrigazione manuale o l'esistenza di impianti irrigui fissi su cui saranno eseguite le necessarie prove di funzionalità. L'approvvigionamento idrico per il riempimento di autobotti potrà avvenire anche previo uso di aste di prelievo munite di contatore da utilizzare negli idranti stradali dell'acquedotto comunale gestito da Hera S.p.a. e messe a disposizione dalla D.L.
2. Fornitura di materiale vegetale. Il materiale vegetale da utilizzare dovrà essere fornito previa autorizzazione dalla D.L. da vivai autorizzati muniti delle licenze legislative vigenti in zone fitoclimatiche identiche o dissimili da quella prescelta per la realizzazione dei lavori. I costi di trasporto nei luoghi indicati dalla D.L sono a carico dell'impresa.
 - Alberi: : gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto. In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, **capitozzature**, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti a urti, grandine, **scortecciature**, **screpolature**, **legature**, **ustioni da sole**, **cause meccaniche in genere**, **muffe**, **insetti o attacchi parassitari**. La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondaria all'interno della stessa. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, la zolla deve evidenziare la presenza di radici piccole

che anche se accorciate nel fare la zolla, possano ricrescere garantendo l'attecchimento della pianta. I tagli di oltre cm 1,5-2 di diametro dovranno essere elemento di valutazione negativa per la pianta da scegliere. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore, in zolla, o in fitocella; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno eventualmente essere consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purchè di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica. ecc...) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti. Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco Prezzi secondo quanto segue:

- - altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma(punta o apice dell'astone centrale derivato dal fusto);
- - altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina(verde stradale ml 2,5-3,5)
- - circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della Direzione Lavori);
- - diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità:

Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente compenstrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accettato, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo da non più di due anni) secondo il seguente prospetto:

- specie a foglia caduca:

fino alla circonferenza di cm. 8-10: almeno 1

trapianto; fino alla circonferenza di cm.15-20:

almeno 2 trapianti; fino alla circonferenza di

cm.25-30: almeno 3 trapianti;

- specie sempreverdi:

fino all'altezza di mt.2.00-2.50: almeno 1

trapianto; fino all'altezza di mt.3.00-3.50:

almeno 2 trapianti; fino all'altezza di mt.5.00:

almeno 3 trapianti;

la circonferenza dovrà presentare sufficiente sviluppo, senza scortecciature, muffe, insetti o screpolature da fisiopatie. Per piante di circonferenza superiore a cm. 20-25, sarà obbligatorio fasciare con juta o cannetipio arelle le piante secondo indicazione del D.L..

· **PIANTE TAPPEZZANTI:** le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

· **PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI:** le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere all'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto nell'Elenco Prezzi.

· **ARBUSTI E CESPUGLI:** arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno presentare portamento "filato", dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e possedere l'altezza prescritta in progetto di ml 1-1,5 o in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.

· Anche per arbusti e cespugli la "altezza totale" verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.

· Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore di cm 15-18 o 24 o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua purché di giovane età e di limitate dimensioni.

· Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

3. - CONCIMI E TERRICCIATI:

I - Fornitura di concimi minerali granulari semplici e complessi di produzione nota sul mercato con titolo dichiarato, conservati negli involucri integri originali di fabbrica.

- a. nitrato ammonico 26/27 N;
- b. perofosfato minerale 19/21 P;
- c. urea agricola 46 N;
- d. complesso 25/10;
- e. complesso nitrophosca gold;

II - Fornitura di concimi organici umificati di produzione nota sul mercato, con percentuale di sostanza organica dichiarata e conservati negli involucri integri ed originali di fabbrica:

- a. con 30% di sostanza organica;
- b. con 60% di sostanza organica;
- c. concimi organici in sacchi tipo stallatico concentrato o cornunghie macinate.

III - Fornitura di torba di produzione nota sia estera che nazionale con PH 6,5 o 3,5 in balle da lt. 300 o dalt.200 o da lt.80.

IV - Fornitura di terriccio concimato sterilizzato, sfuso o insaccato, con almeno il 70% di sostanze organiche, maturo privo di bulbi, tuberi, rizomi, ecc., da lt.80.

Modalità di misura e valutazione:

Tutti i concimi minerali, semplici e complessi, nonché i concimi organici sono valutati a quintale mentre i terricciati a volume (mc.) contrariamente alla torba che viene valutata a litri nelle sue speciali confezioni (balle).

I concimi minerali, organici e misti, a pronta, media e lenta cessione, da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendo di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno, alle condizioni delle piante, al periodo di manutenzione, il tipo e quantitativo di concime che dovrà essere usato. Le confezioni di detti concimi dovranno essere originali di fabbrica fatta esclusione per il letame il quale sarà visto in precedenza dal D.L. per valutarne l'idoneità all'uso. Le quantità d'uso di detti concimi e le modalità di concimazione saranno indicate nelle apposite voci dei servizi di zappatura e vangatura di piante e cespugli giovani indicate, di concimazioni in coperturaper arbusti o nuovi impianti.

d) in quanto alle altre forniture:

· **TERRENO VEGETALE:** dovrà essere di strato attivo, privo di sassi, detriti, massi di argilla ed erbe infestanti. Lo scavo dovrà essere eseguito in zone agrarie ad una profondità non superiore a mt.0,5. La valutazione sarà fatta in ragione del volume. L'impresa dovrà comunicare le dimensioni esatte dei mezzi di trasporto per consentire un calcolo esatto e/o controllo del D.L. che in caso di consistenti quantità potrà ordinare l'analisi chimica del terreno stesso.

· **SEMENTI:** l'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette), o Ente equivalente. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.

- Fornitura di miscugli di sementi per formazioni di prato calpestabile con germinabilità non inferiore al 97% e purezza del 92%, in imballaggi originali, con assenza di alterazioni dovute ad umidità o altre cause.

PERCENTUALI TIPO:

Per prati:

5% agrostis tenuis;
30% festuca rubra commutata;
20% festuca rubra
rubra;5% lolium
perenne;
15% poa pratensis;
25% festuca ovina
duriuscula;Per zone
ombreggiate:
20% poa nemoralis;
5% poa pratensis;
10% poa trivialis;
5% poa merium blue
glass;5% agrostis
tenue;
55% lolium
nano;Per prati
sportivi:
40% lolium perenne
loretta;20% lolium
perenne royal; 10%
poa pratensis kimono;
10% poa pratensis
mosa; 20% poa
pratensis parade.
Per prati e zone
ombreggiate: trifoglio
bianco repense nano.

ART. 46

RIFERIMENTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa espresso richiamo al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati .

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Cremonini
(originale firmato digitalmente)

L'IMPRESA

ART. 47

ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI

L'impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed in particolare degli artt. 4 (forma e durata del contratto), 10 (consegna ed inizio dei lavori), 14 (anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto), 15 (modalità di pagamento e di riscossione e tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (pagamenti subappaltatori e subcontraenti), 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore) – 19 bis (rispetto ambientale) – 23 (aumento/diminuzione delle prestazioni), - art. 28 (riserve dell'appaltatore) - art 28-bis (forma e contenuto delle riserve) - 29 (consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti), 31 (manutenzione delle opere fino al collaudo), 35 (risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori).

L'IMPRESA
